



Massimiliano Fossati

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/A
Revisore dei Conti
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Trib. di Firenze al n. 6574
Mediatore Professionista

Fossati Cav. Faliero

Consulente Tributario
Iscritto elenco Direz.Reg. delle Entrate per la Toscana di Firenze n. 03747
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Trib. di Firenze al n. 6573

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: EFFETTI DELLA PROROGA INVIO MODELLO 770

Un apposito DPCM del 31/07/14, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4/08/14, ha ufficializzato la proroga dell'invio del modello 770, attribuendo così certezza alle notizie anticipate con comunicati stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Oltre al maggior termine per provvedere all'adempimento, la proroga determina alcuni effetti benefici per i contribuenti.

Termini per l'invio e le correzioni

Il differimento della scadenza determina, in primo luogo, un effetto diretto sui termini di trasmissione delle dichiarazioni relative al periodo 2013; infatti, entro il 19 settembre 2014 sarà possibile:

- provvedere all'invio del 770/2014 senza alcuna penalità;
- provvedere all'invio di una dichiarazione correttiva nei termini, che annulla e sostituisce quella già inviata in precedenza, magari viziata da alcuni errori od omissioni;
- provvedere alla integrazione dei modelli 770/2013 usufruendo del ravvedimento operoso (il beneficio, infatti, deve essere sfruttato non oltre il termine di invio della dichiarazione del periodo di imposta successivo).

Termini per l'effettuazione dei versamenti in ravvedimento operoso

Lo slittamento del termine di invio determina anche l'ampliamento del periodo entro il quale è possibile rimediare ad omessi o tardivi versamenti relativi alle ritenute d'acconto del periodo di imposta 2013.

Infatti, il D.Lgs. n.472/97 vincola la riduzione della sanzione per tali irregolarità al fatto che il versamento sia spontaneamente eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione del periodo di imposta in cui scadeva l'adempimento.

Così, ritenute non versate in scadenza, ad esempio, a dicembre 2013 potranno essere ravvedute con il versamento delle sanzioni ridotte ($30\%:8 = 3,75\%$) e degli interessi conteggiati *pro rata temporis* (al tasso del 2,5% sino al 31/12/13 e del 1% dal 01/01/14) entro il prossimo 19 settembre.

Diversamente, le ritenute relative al mese di dicembre 2013, in scadenza il successivo 16/01/14, potranno essere sanate entro il termine di presentazione del modello 770/15.

Termini per evitare ricadute penali

Il rinvio del termine di trasmissione del modello 770 può rivestire anche una notevole importanza per consentire ai contribuenti di evitare ricadute penali derivanti dal mancato pagamento delle ritenute.

Infatti, l'articolo 10-bis del D.Lgs. 74/00 prevede la reclusione da 6 mesi a 2 anni per chiunque non versi, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per importi superiori a 50.000 euro per periodo di imposta.

In tal caso, chi riuscirà a far scendere gli scoperti sotto tale soglia (o, meglio ancora, ad estinguere l'intero debito), eviterà di incorrere nel suddetto problema.

Si badi bene che, diversamente da quanto sopra affermato in tema di ravvedimento operoso, qui non conta la data di originaria scadenza. Pertanto, le ritenute relative al 2013 risultano tutte dal modello 770 (anche quelle con scadenza 2014) e sono espone nella certificazione o nel modello CUD rilasciato al sostituito.

Analogamente, ai fini penali non rileva che il contribuente ponga in essere il ravvedimento operoso, valendo a sanare la posizione anche il versamento del puro debito, cui ovviamente seguirà l'emissione di un avviso bonario.

Lo Studio rimane a disposizione per l'approfondimento delle posizioni patologiche che possono rientrare nei casi di cui

sopra.

Con l'occasione, si porgono i migliori saluti.

Data 08 Settembre 2014

Studio Fossati

Via Tevere, 13 – 50053 EMPOLI (FI) – Casella Postale 668 – Tel 0571 590157 / Fax 0571 1606854 – C.F. / P.I. 04745680480
Mobile: Massimiliano 3393120320 – Faliero 333 2294896
www.fossatistudio.it – E-mail: fossatistudioassociato@virgilio.it info@fossatistudio.it